



LaLPT 1990

RLaLPT 1991

Le 1991

Rle 1992

Cevio: Norme di attuazione del Piano regolatore (15 giugno 1983)

NAPR



COMUNE DI CEVIO NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

Approvate dal Consiglio comunale nella seduta del 15 giugno 1983.

Approvate dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 3954 del 25 luglio 1984.

I: **Base legale, componenti PR**

- Art. 1 Base legale
- Art. 2 Componenti il PR

II: **Comprensorio; oggetto di applicazione; scopo e ripartizione del territorio in zone**

- Art. 3 Comprensorio
- Art. 4 Oggetto
- Art. 5 Scopo, effetto
- Art. 6 Ripartizione del territorio in zone

III: **Prescrizioni generali**

- Art. 7 Condizioni per l'edificabilità di un fondo
- Art. 8 Aspetto estetico ed inserimento
- Art. 9 Modifiche dello stato fisico dei fondi
- Art. 10 Sistemazione del terreno
- Art. 11 Opere di cinta
- Art. 12 Molestia
- Art. 13 Definizioni
- Art. 14 Indici e loro utilizzazione
- Art. 15 Frazionamento dei fondi
- Art. 16 Risanamento energetico (deroghe alle distanze ed all'indice di sfruttamento e di occupazione)
- Art. 17 Distanze da confine
- Art. 18 Supplemento alla distanza da confine
- Art. 19 Distanza tra edifici
- Art. 20 Distanza dalla zona forestale
- Art. 21 Distanze verso l'area pubblica
- Art. 22 Aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze
- Art. 23 Contiguità ed edificazione a confine
- Art. 24 Altezza degli edifici
- Art. 25 Supplemento all'altezza dei corpi tecnici
- Art. 26 Altezza del colmo
- Art. 27 Costruzioni accessorie
- Art. 28 Costruzioni provvisorie
- Art. 29 Convenzione tra privati
- Art. 30 Piazzali da gioco
- Art. 31 Costruzioni su grandi superfici

Art. 32 Domanda di costruzione e progetti

IV: **Prescrizioni particolari**

A. **Paesaggio**

Art. 33 Territorio fuori dalle zone edificabili
Art. 34 Zona forestale
Art. 35 Zona agricola
Art. 36 Zone di estrazione (cave)
Art. 37 Zona senza destinazione specifica
Art. 38 Zone di pericolo
Art. 39 Acque di superficie
Art. 40 Acque del sottosuolo (falde e sorgenti)
Art. 41 Zona di protezione del paesaggio
Art. 42 Monumenti naturali
Art. 43 Monumenti culturali
Art. 44 Punti di vista

B. **Zone**

Art. 45 Zone edificabili
Art. 46 Disposizioni di base per le zone
Art. 47 Zona nucleo del villaggio (NV)
Art. 48 Zona particolare piazza (ZP)
Art. 49 Zona residenziale semi-intensiva (R3)
Art. 50 Zona residenziale estensiva (R2)
Art. 51 Zona artigianale-industriale (AR-IN)
Art. 52 Zona Grotti (ZG)

C. **Traffico**

a) **Normative generali**

Art. 53 Accessi
Art. 54 Arretramenti, allineamenti
Art. 55 Autorimesse e posteggi

b) **Normative particolari**

Art. 56 Strade
Art. 57 Percorsi pedonali
Art. 58 Piazze (PZ)
Art. 59 Posteggi pubblici (P)

D. **Attrezzature e edifici di interesse pubblico**

Art. 60 Attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP)

E. **Servizi tecnologici**

Art. 61 Definizione
Art. 62 Acquedotto
Art. 63 Canalizzazioni e depurazione
Art. 64 Rifiuti

I. **Base legale, componenti PR**

Base legale

Art. 1 ¹Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE) col relativo regolamento d'applicazione del 22 gennaio 1974 (RLE) e modifiche successive.

Legislazione applicabile

²Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LE ed il RLE unitamente alle leggi e prescrizioni federali, cantonali e comunali sulla protezione del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Componenti il PR

Art. 2 Il piano regolatore di Cevio comprende:

- il piano del paesaggio 1:2'000 (N. 1)
- il piano delle zone 1:2'000 (N. 2)
- il piano del traffico 1:2'000 (N. 3/4)
- il piano delle attrezzature e degli edifici di interesse pubblico 1:2'000 (N. 3/4)
- il piano dei servizi tecnologici: acquedotto 1:2'000 (N. 5)
- il piano dei servizi tecnologici: canalizzazioni e depurazione 1:2'000 (N.6)
- le norme di attuazione
- la relazione tecnico-economica in cui sono illustrati in particolare il piano di realizzazione ed il finanziamento delle opere

II. Comprensorio; oggetto di applicazione; scopo e ripartizione del territorio in zone

Comprensorio

Art. 3 Il piano regolatore e le rispettive norme disciplinano l'assetto, lo sviluppo e l'avvaloramento urbanistico su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Cevio.

Oggetto

Art. 4 Oggetto d'applicazione sono in generale tutti i cambiamenti dello stato fisico ed estetico dei fondi in particolare tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti ed ampliamenti nonché tutti gli interventi inerenti all'utilizzazione ed alla protezione del paesaggio.

Scopo, effetto

Art. 5 Gli scopi principali del piano regolatore sono:

- a) l'organizzazione razionale del territorio e la disciplina dell'attività edilizia
- b) la tutela della salubrità, della sicurezza, dell'estetica e di altre esigenze di interesse pubblico nel campo delle costruzioni
- c) un'opportuna organizzazione di tutti gli interventi pubblici
- d) il disciplinamento degli interventi inerenti all'utilizzazione ed alla protezione del paesaggio e dell'ambiente
- e) la salvaguardia e la promozione dell'abitazione primaria e delle attività lavorative con un sicuro e stabile apporto di benefici all'economia ed alla popolazione locale.

Il PR crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed imposizioni previste.

Ripartizione del territorio in zone

Art. 6 Il territorio giurisdizionale del Comune di Cevio è suddiviso nelle zone rappresentate nei Piani citati all'art. 2 in scala 1:2'000 e più precisamente:

- la zona forestale (di carattere indicativo)
- il territorio fuori dalle zone edificabili (che comprende in particolare le zone agricole e le zone senza destinazione specifica; le zone di pericolo; le acque di superficie e del sottosuolo; le zone di protezione del paesaggio ed elementi puntuali come monumenti culturali e naturali)
- le zone residenziali ed artigianali-industriali

- le zone per attrezzature ed edifici di interesse pubblico
- le zone istituite dal piano del traffico

III. Prescrizioni generali

Condizioni per l'edificabilità di un fondo

Art. 7 Un fondo è edificabile nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se è situato in una zona definita edificabile del PR (vedi art. 46).
- b) se è urbanizzato (vedi art. 19 e 22 Legge federale sulla Pianificazione del Territorio - LPT).

Aspetto estetico ed inserimento

Art. 8 Tutte le costruzioni devono essere inserite nello aspetto del paesaggio tipico della regione.

Riservato le disposizioni sul materiale di copertura del tetto stabilito nelle disposizioni di zona (art. 45 e segg.) per tutto il comprensorio fuori dalle zone edificabili il materiale di copertura del tetto deve essere in piode per gli edifici esistenti con tale materiale.

Per altri casi e per nuove costruzioni valgono in particolare le disposizioni dell'art. 3 LPT. In generale ogni costruzione o attrezzatura non deve essere deturpante dell'aspetto paesaggistico ed in particolare dei siti e paesaggi pittoreschi conformemente ai disposti della legislazione edilizia cantonale.

Modifiche dello stato fisico dei fondi

Art. 9 In generale lo stato fisico dei fondi non può essere alterato.

È riservata in particolare l'autorizzazione cantonale per i lavori che interessano i siti ed i paesaggi pittoreschi ed in generale valgono i disposti che regolano la materia nell'ambito della legislazione edilizia cantonale.

Restano riservate le disposizioni dell'art. 3 LPT rispettivamente degli art. 47-48-49-50-51-52 delle presenti norme.

Sistemazione del terreno

Art. 10 ¹La sistemazione del terreno è intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la conformazione naturale dello stesso.

²La sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di muri di sostegno, di controriva o di terrapieni di un'altezza non superiore a 1.50 ml.

³I muri di sostegno e controriva sono assimilati ad opere di cinta e non sono sottoposti alle disposizioni sulle distanze dal confine o dall'area pubblica per edifici nei limiti dell'altezza massima ammessa (fino a 2.50 ml in casi eccezionali: vedi cpv. 5 del presente articolo).

⁴È ammessa la sistemazione con muri scalari.

Nel caso di una sistemazione con muri scalari questi ultimi dovranno di regola essere ad una distanza pari alla distanza minima da confine stabilita all'art. 17 delle presenti norme per le singole zone.

⁵In casi eccezionali, per necessità tecniche o costruttive il Municipio può concedere una deroga all'altezza dei muri fino ad un'altezza massima di 2.50 ml.

In tal caso l'altezza del fabbricato è misurata nel modo stabilito all'art. 24.

Possono essere imposte le misure necessarie al fine di un corretto inserimento nel paesaggio e segnatamente interventi di mascheramento per la parte eccedente l'altezza di 1.50 ml.

⁶Ai muri di controriva e di sostegno possono essere aggiunte delle opere di cinta con rete metallica, steccati in legno o siepi vive nei limiti di un'altezza complessiva di 2.50 ml (incluso quella del muro sottostante). L'altezza massima ammessa dell'opera di cinta sopra il muro è di 1.00 ml alla condizione che ciò sia compatibile

con le esigenze di salvaguardia della visibilità.

⁷Queste disposizioni non si applicano per le opere viarie pubbliche.

Opere di cinta

Art. 11 Sia verso la proprietà pubblica che privata le opere di cinta che non rientrano nei casi particolari indicati all'art. 10, cpv. 6 possono essere previste:

- con steccati in legno, rete metallica o siepi vive per un'altezza massima di 1.50 ml
- con muri combinati con le opere soprammenzionate nei limiti di un'altezza complessiva di 2.00 ml ritenuto un'altezza massima del muro di 1.00 ml

All'interno delle zone nucleo NV l'altezza ed il materiale delle cinte dovranno rispettare le caratteristiche delle preesistenze storiche e non sono soggette alle limitazioni di cui ai capoversi precedenti.

In particolare si potranno costruire dei muri di cinta di un'altezza di 2.50 ml.

Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota del piano dell'area pubblica sistemata.

Per quanto concerne le opere di cinta lungo le strade comunali si stabilisce quanto segue:

- le cinte definitive sono ammesse solo lungo la linea d'esproprio
- sul confine del fondo oltre la linea d'esproprio verso strade sono ammesse cinte di carattere provvisorio o siepi. In ogni caso non derivano oneri al Comune al momento dell'esecuzione dell'opera stradale.

Il Municipio può ordinare l'arretramento della cinta provvisoria di almeno 0.50 ml dal confine del fondo qualora risultasse difficoltoso od ostacolato il passaggio dei veicoli per la calla neve.

In ogni caso, per la salvaguardia della visibilità per il traffico, il Municipio ha la facoltà di imporre tutte le misure che ritiene opportune limitando in particolare le altezze delle opere, stabilendo degli arretramenti particolari, ecc.

Molestia

Art. 12 Si distinguono attività non moleste, poco moleste, moleste.

Per attività non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle che derivano dall'abitare.

Per attività poco moleste si intendono tutte quelle in cui il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.

Attività con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.

È vietato il deposito di materiali di qualsiasi natura su fondi aperti alla vista del pubblico. Quelli esistenti dovranno essere eliminati entro congruo termine stabilito dal Municipio.

Per le industrie, i laboratori ed i depositi esistenti devono essere adottati provvedimenti idonei a proteggere la popolazione dalle emanazioni o da altre immissioni pregiudizievoli alla salute.

Definizioni

Art. 13

1. Definizioni contenute nella legge edilizia

Per le definizioni dell'indice di sfruttamento (I) dell'indice di occupazione (Io), della superficie edificabile (SEF), delle distanze e del modo di misurarle, dell'altezza degli edifici e del modo di misurarla, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali valgono le norme della LE e del RLE.

In particolare:

Indice di sfruttamento

L'indice di sfruttamento è il rapporto tra la superficie lorda degli edifici e la superficie edificabile del fondo (art. 10 cp. 1 LE).

Quale superficie utile lorda si considera la superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale (art. 11 cp. 1 LE).

Non vengono computate (art. 11 cp. 2 LE):

- tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l'abitazione o il lavoro, come le cantine, i solai, le lavanderie, gli stenditoi ecc. delle abitazioni
- i locali per i macchinari degli ascensori, della ventilazione o della climatizzazione
- i locali comuni per lo svago nelle abitazioni plurifamiliari
- i vani destinati al deposito di biciclette e simili, al posteggio anche sotterraneo di veicoli a motore ecc.
- i corridoi, le scale e gli ascensori che servono unicamente all'accesso di locali non calcolabili nella superficie utile lorda
- i porticati aperti, le terrazze coperte dei tetti, non chiuse lateralmente, i balconi e le logge che non servono da ballatoio, cioè che non servono per accedere agli appartamenti.

La superficie edificabile è la superficie non ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto della domanda di costruzione (art. 11 cp. 3 LE).

Non vengono considerate (art. 11 cp. 3 LE):

- le superfici viarie aperte al pubblico transito, ad esclusione di quelle riservate per i posteggi e per la circolazione all'interno del fondo (v. anche MBV 1973 80 e art. 29 N 7)
- le superfici riservate dai PR per la costruzione o l'allargamento di strade e marciapiedi (v. anche MBV 1973 80)
- le superfici per le quali il PR prevede l'espropriazione per l'esecuzione di opere d'interesse pubblico oppure un divieto di edificabilità, come zone a verde o di svago, salvo il caso in cui il PR ne preveda la possibilità di utilizzazione (v. sopra N 4)
- le superfici forestali secondo la rispettiva legislazione (v. sotto N 13-14 e art. 16 N 36-40)
- le superfici occupate da un corso d'acqua o da un lago.

Indice di occupazione

L'indice di occupazione è il rapporto, espresso in percento, tra la superficie edificata e la superficie edificabile del fondo (art. 10 cp. 2 LE).

La superficie edificata e la proiezione orizzontale sulla superficie del fondo di tutti gli ingombri degli edifici principali ed accessori (art. 11 cp. 4 LE).

Nel computo della superficie edificata sono esclusi (art. 11 cp. 5 LE):

- i cornicioni e le gronde
- le pensiline d'ingresso in quanto non siano chiuse su uno o più lati
- le autorimesse interraste, sporgenti dal terreno naturale al massimo su un lato e aventi una copertura praticabile ricoperta di vegetazione (tappeto verde ecc.).

La norma che prevede la copertura con vegetazione delle autorimesse interraste ha un senso solo se il PE o il PR prevedono che una certa superficie debba rimanere a verde, poiché se si può per esempio pavimentare tutto il fondo per formare piazzali, posteggi ecc., non si vedrebbe la ragione della vegetazione sui tetti.

Modo di misurare le di distanze



1 La distanza prescritta per le nuove costruzioni è misurata nel punto in cui l'edificio più si avvicina al confine, dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde e i balconi che hanno una sporgenza fino a m. 1.10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata.

2 I balconi, se sono chiusi ai lati, sono considerati come corpi sporgenti, indipendentemente dalla loro larghezza.

2. Lunghezza della facciata

La lunghezza della facciata è la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circoscrive l'edificio.

Tale misura non è calcolata per le parti arretrate di 4.00 ml dalla facciata considerata.



3. L'indice di edificabilità

L'indice di edificabilità (I_e) è il rapporto tra il volume della costruzione, calcolato secondo le norme SIA N. 416, e la superficie edificabile del fondo (SEF).

4. Linea d'arretramento

La linea d'arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire verso l'oggetto a cui è riferita.

5. Linea delle costruzioni (o allineamento)

La linea delle costruzioni indica l'allineamento obbligatorio per le nuove costruzioni e le ricostruzioni.

6. Riattamento

Risanamento di un edificio senza ampliamenti o cambiamenti di destinazione.

7. Trasformazione

Risanamento di un edificio con cambiamento di destinazione, senza ampliamenti.

8. Ricostruzione

Ripristino di un edificio demolito o distrutto di recente, senza ampliamenti.

9. Ampliamento

Aumento della volumetria di un edificio esistente

Indici e loro utilizzazione

Art. 14 Gli indici di occupazione e di sfruttamento di un fondo possono essere utilizzati una volta sola. In caso di frazionamento di un fondo gli indici sono riportati, nel registro degli indici, a carico della nuova particella nella misura in cui eccedono il limite consentito dalla frazione residua.

Una copia dei piani di frazionamento deve essere trasmessa al Municipio prima dell'iscrizione a RF.

Frazionamento dei fondi

Art. 15 In caso di frazionamento dei fondi nelle zone residenziali (R3, R2, ZP) di una superficie edificabile iniziale di più di 1'000 mq è obbligatoria la presentazione di uno schema di edificazione riferito alla nuova sistemazione fondiaria che si intende eseguire.

Questo schema planimetrico dovrà contenere le indicazioni grafiche (in scala 1:1'000 o 1:500) inerenti all'ubicazione delle future costruzioni nonché gli accessi ai singoli lotti.

La documentazione, in duplice copia, deve essere trasmessa al Municipio per

esame ed osservazioni prima della esecuzione del frazionamento da parte del geometra.

Risanamento energetico (deroghe alle distanze ed all'indice di sfruttamento e di occupazione)

Art. 16 Per tutte le costruzioni esistenti è ammessa una deroga alle distanze da confine e tra edifici stabilite per le singole zone in caso di esecuzione di opere di isolamento termico e ciò fino ad un massimo di 10 cm.

Per edifici esistenti non sono parimenti conteggiate nella superficie utile lorda né nella superficie edificata le sezioni dei muri corrispondenti allo spessore delle opere di isolamento termico.

Distanze da confine

Art. 17 La distanza minima verso il fondo privato di un edificio con facciate non superiori ai 16.00 ml sono stabilite come segue:

- nelle zone residenziali R3 4.00 ml
- nelle zone residenziali R2 3.00 ml

Le distanze minime verso il fondo privato di un edificio con facciate di una lunghezza non superiore ai 25.00 ml sono stabilite come segue:

- nella zona A4-IN 4.00 ml

Per le zone ZP e ZG valgono solo le distanze stabilite dalle disposizioni di zona indipendentemente dalla lunghezza della facciata.

Le costruzioni ed impianti sotterranei possono essere costruite a confine oppure devono essere arretrati di almeno 1.50 ml dal medesimo.

Per le piscine interrate o fuori terra deve essere mantenuta una distanza minima da confine di 1.50 ml.

Supplemento alla distanza da confine

Art. 18 Nelle zone edificabili la distanza minima dal confine stabilita all'art. 17 deve essere aumentata di 0.50 ml ogni metro o frazione di maggior lunghezza della facciata di:

- 16.00 ml per le zone R2, R3
- 25.00 ml per la zona AR-IN

e ciò fino ad una distanza massima di:

- 7.00 ml in zona R2 fino ad una lunghezza massima della facciata di 24.00 ml
- 10.00 ml in zona R3 fino ad una lunghezza massima della facciata di 28.00 ml
- 7.00 ml in zona AR-IN

Distanza tra edifici

Art. 19 La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.

Tra edifici sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale; questa norma non si applica alle distanze tra edifici principali e le relative costruzioni accessorie.

La distanza tra edifici deve essere in generale uguale al doppio della distanza prevista per la zona ed al minimo di 6.00 ml.

Per nuove costruzioni, verso edifici esistenti prima della pubblicazione del PR situati rispetto al confine ad una distanza inferiore a quella prevista dalle norme, è applicabile la sola distanza da confine prevista dalle presenti norme.

Nel caso particolare di sopraelevazioni di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute alle condizioni che siano rispettate tutte le altre disposizioni di PR e per un'altezza massima di 7.00 ml.

Distanza dalla zona forestale

Art. 20 Tutte le costruzioni devono distare 8.00 ml dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni.

Deroghe a tale distanza possono essere concesse dal Municipio in casi eccezionali (ad es. per piccole porzioni di zona forestale all'interno della zona edificabile) qualora dovessero essere ostacolate in modo rilevante le possibilità edificatorie.

Distanze verso l'area pubblica

Art. 21 a) La distanza di una costruzione verso un'area pubblica (costruzione pubblica, attrezzatura pubblica) deve essere uguale a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona.

b) La distanza verso piazze, strade, corsi d'acqua è definita dalle linee di arretramento o di allineamento. Dove non sono istituite le linee di arretramento o di allineamento valgono le seguenti disposizioni:

- 5.00 ml dal ciglio delle strade (principali) e piazze cantonali esistenti o di progetto
- 4.00 ml dal ciglio delle strade (collettrici e di quartiere) e piazze comunali, strade coattive e private esistenti o di progetto
- 5.50 ml dal ciglio stradale per tutti i corpi garage coperti perpendicolari all'asse stradale e con accesso diretto
- 3.00 ml dal ciglio di tutti i percorsi pedonali (in particolare carrali), dalle strade consortili e comunali situate fuori dalle zone edificabili nonché dai sentieri esistenti o di progetto
- dal limite superiore interno dell'argine dei corsi d'acqua: 6.00 ml

c) Per le distanze da strade, piazze e percorsi pedonali all'interno della zona NV il Municipio può concedere una deroga per la salvaguardia degli allineamenti storici.

d) Deroghe alle distanze per le altre zone possono essere concesse dal Municipio in casi eccezionali giustificati da motivi tecnici o costruttivi ed alla condizione che i collegamenti pedonali siano salvaguardati e previa approvazione delle autorità cantonali competenti.

Aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze

Art. 22 Le finestre e ogni altra apertura in confine della strada pubblica non possono essere munite di serramenti a pancia sulla stessa se non all'altezza di 4.50 ml.

Corpi sporgenti (insegne, gronde, balconi, pensiline, logge, ecc.) verso strade e piazze possono essere costruiti ad un'altezza di almeno 4.00 ml dal piano del marciapiede esistente o di progetto e la sporgenza non può superare la larghezza del marciapiede.

Il Municipio ha la facoltà di deroga alle disposizioni soprammenzionate nel caso in cui le sporgenze siano su sentieri, vicoli e viuzze e se la costruzione di serramenti a pancia sull'area pubblica (in particolare gelosie) è nell'interesse della salvaguardia dei valori architettonici ed ambientali.

Contiguità ed edificazione a confine

Art. 23 È permessa la contiguità dove questa è ammessa secondo le disposizioni di zona (vedi art. 47 e 48).

Due o più proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità, nei limiti delle prescrizioni di zona.

L'edificazione a confine è possibile con l'accordo del confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici.

L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione.

Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici.

Altezza degli edifici

Art. 24 Le altezze massime degli edifici sono stabilite nella regolamentazione delle singole zone rispettivamente definite all'art. 46 "Disposizioni di base per le zone".

L'altezza di un edificio è misurata dalla quota del terreno sistemato che sopporta la facciata a valle sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Nel caso di sistemazioni del terreno con terrapieni o muri di un'altezza superiore a 1.50 ml dalla quota del terreno naturale (secondo l'art. 10 cpv. 5 delle presenti norme) la misura dell'altezza eccedente i 1.50 ml è conteggiata nell'altezza del fabbricato. Per edifici contigui l'altezza è misurata per ogni singolo edificio. Analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 metri. Nel caso di presenza di garages nei piani semiinterrati l'altezza dell'edificio è misurata dalla quota d'entrata dei garages solo nel caso in cui la lunghezza dei corpi garages occupa più della metà della lunghezza della facciata.

Supplemento all'altezza dei corpi tecnici

Art. 25 Per i corpi tecnici quali locali macchine per ascensori, torri per raffreddamento dell'aria condizionata, comignoli, ecc. può essere concesso un supplemento all'altezza dell'edificio di al massimo 2.50 ml.

Altezza del colmo

Art. 26 L'altezza del colmo è la distanza tra il terreno sistemato a valle fino al punto più alto del tetto. Per il punto di misura del terreno sistemato a valle valgono le disposizioni dell'art.24.

Costruzioni accessorie

Art. 27 Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale ed ubicate sullo stesso mappale dell'edificio principale che:

- non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale
- non siano alte più di 3.00 ml e non superino la lunghezza pari al 40% del lato delle particelle su cui sorgono. Qualora il lato della particella fosse inferiore ai 18.00 sarà autorizzata l'edificazione su 7.00 ml.

La costruzione accessoria entra nel computo della superficie edificata. Le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o ad una distanza di almeno 1.50 ml se con aperture. Esse devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali sui fondi contigui:

- a confine o a 3.00 ml da edifici esistenti senza aperture
- a 4.00 ml da edifici esistenti con aperture

La sporgenza massima delle gronde, inclusi i canali, dal piano delle facciate del corpo accessorio non può superare i 50 cm.

Le costruzioni accessorie devono rispettare le distanze previste verso l'area pubblica per gli edifici principali.

Devono essere ossequiate le disposizioni di carattere estetico-architettonico stabilite per le singole zone ed in particolare per le zone NV e ZP.

La costruzione accessoria può essere costruita contigua all'edificio principale.

Costruzioni provvisorie

Art. 28 Il Municipio può concedere una licenza per costruzioni provvisorie nei limiti delle disposizioni del presente regolamento.

Tale licenza sarà rilasciata a titolo precario ed iscritta a RF per una durata massima stabilita caso per caso.

Restano riservati i disposti della legislazione edilizia cantonale.

Convenzione tra privati

Art. 29 Il Municipio può rilasciare licenze edilizie in deroga alle distanze da confine, stabilite per ogni singola zona, con il consenso del proprietario del fondo

contiguo che si impegna a garantire le distanze minime tra edifici.
La convenzione sarà iscritta nel registro comunale degli indici.
Per gli accessori non è concessa nessuna deroga alle distanze da confine.

Piazzali da gioco

Art. 30 Nelle zone destinate alla residenza primaria con case di 4 o più appartamenti, deve essere prevista una superficie di terreno, convenientemente sistemato da riservare al gioco dei bambini pari ad almeno il 15% della superficie edificabile del fondo.

Costruzioni su grandi superfici

Art. 31 ¹Allo scopo di favorire complessi edilizi urbanisticamente validi nelle zone R3 e R2, sentito il parere dell'autorità cantonale competente, possono essere accordate condizioni speciali:

- a) riduzioni della distanza minima tra edifici all'interno dell'area facente oggetto della domanda di costruzione
- b) deroghe alle altezze degli edifici fino ad una altezza massima di 8.00 ml in zona R2 e 11.00 ml in zona R3
- c) abbuono di 0.1 sull'indice di sfruttamento

²Per l'ottenimento delle suddette facilitazioni devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) la superficie edificabile del fondo deve essere di almeno 4'000 mq
 - b) l'edificazione è da progettare e realizzare in modo unitario.
- Essa deve essere ben composta planimetricamente e volumetricamente, tanto nel suo insieme, quanto nel dettaglio.

Saranno particolarmente osservate le seguenti condizioni:

- l'edificazione deve costituire un assieme armonico bene inserito nell'aspetto paesaggistico della zona
- planimetrie accuratamente studiate in rapporto all'igiene dell'abitato
- organizzazione funzionale dei posteggi a livello per i visitatori ed i fornitori
- superficie di verde pari al 40% della zona edificabile; in questa superficie occorre attrezzare in zona molto soleggiata e discosta dal traffico, un'area pari al 15% della superficie edificabile, per il gioco dei bambini.

³L'aspetto costruttivo come pure l'organizzazione spaziale del volume costruito devono essere caratterizzati da un'ottimale concezione del fabbisogno, della distribuzione e delle perdite delle quantità energetiche necessarie al suo funzionamento.

Più precisamente si terrà conto:

- dell'orientamento in funzione dei venti dominanti dell'orografia del terreno e della durata di insolazione
- della concezione architettonica che dovrà permettere di ridurre al massimo le perdite caloriche come pure uno sfruttamento ottimale degli apporti dell'irraggiamento solare sia passivo che attivo
- delle necessità di isolamento termico e della energia termica delle costruzioni
- dell'altezza massima dei locali
- dell'altezza e delle possibilità di raggruppamento delle costruzioni così da ridurre le perdite caloriche globali.

⁴Le concessioni suddette possono essere accordate anche a diversi proprietari che si siano volontariamente impegnati per un'edificazione in comune. Il calcolo degli indici di occupazione e di sfruttamento viene allora eseguito sul complesso dei sedimi.

Domanda di costruzione e progetti

Art. 32 Per ciò che concerne il contenuto, la procedura e la forma della domanda di costruzione e dei progetti fanno stato i disposti della legislazione edilizia.

Contemporaneamente alla presentazione della domanda, le modificazioni dello

stato dei luoghi conseguenti all'opera devono essere segnate sul terreno mediante picchetti e modine.

Dalle modinature si dovrà in specie poter dedurre il profilo delle costruzioni.

Picchetti e modine devono essere lasciati sul posto fintanto che una decisione definitiva è stata emanata.

Al progetto presentato deve essere allegata una planimetria del terreno naturale quotato con indicato un caposaldo e le sezioni.

IV. Prescrizioni particolari

A. Paesaggio

(Vedi piano 1:2'000 - N. 1)

Territorio fuori dalle zone edificabili

Art. 33 ¹Comprende tutto il territorio giurisdizionale del Comune non definito come zona edificabile dal piano delle zone.

²L'utilizzazione del suolo è disciplinata dalle norme di attuazione del piano del paesaggio e dal decreto cantonale d'applicazione della LPT.

³L'edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni previste dalle norme di attuazione del piano del paesaggio, è disciplinata dall'art. 24 della Legge federale sulla Pianificazione del Territorio e dalla legislazione cantonale d'applicazione.

⁴Per le costruzioni esistenti (riservato in particolare le disposizioni delle zone di pericolo, di protezione delle sorgenti, della falda e del paesaggio sono ammessi ampliamenti e trasformazioni da attuare una volta tanto se indispensabili per la continuazione dell'utilizzazione attuale e se non vi si oppongono interessi preponderanti.

In particolare:

- per edifici adibiti a residenza primaria, se la crescita dell'economia domestica o le esigenze di un normale standard di vita lo richiedono
- per edifici o impianti con funzioni agricole, artigianali o commerciali se indispensabili miglorie di natura tecnologica lo richiedono

⁵Altri ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti non sono ammessi se non quelli compatibili con l'utilizzazione prevista nel PR. Sono in particolare esclusi ampliamenti di residenze secondarie esistenti e trasformazioni di edifici rurali in case di vacanza.

Zona forestale

Art. 34 La zona forestale inserita nel piano a titolo indicativo è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.

In caso di dissodamento, di porzioni di bosco allo interno delle zone edificabili, oltre eventuali disposizioni dell'autorità competente, valgono le norme della zona edificabile limitrofa.

Zona agricola

Art. 35 La zona agricola, indicata nel piano comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.

Valgono, riservati eventuali interventi di bonifica, le indicazioni sul grado di idoneità segnalate nel piano.

Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se conformi alla destinazione di zona ed indispensabili per lo svolgimento dell'attività agricola.

L'ubicazione, la volumetria e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti deve conformarsi alle finalità di protezione ed utilizzazione del paesaggio stabilite dalle presenti norme.

In particolare la costruzione di stalle con vistose volumetrie dovrà essere compatibile con le esigenze di inserimento paesaggistico.

L'ubicazione dovrà essere stabilita di conseguenza.

Le eccezioni in conformità dell'art. 24 LPT e al diritto cantonale d'applicazione sono

ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio rispettivamente non siano in contrasto con esigenze di protezione del paesaggio.

Zone di estrazione (cave)

Art. 36 Le uniche zone di estrazione ammesse sono quelle indicate sul piano. Ampliamenti anche minimi del perimetro di estrazione sono subordinati a premesse di ordine economico (dimostrazione di un bisogno oggettivamente fondato) e paesaggistico-ambientale (con la presentazione di un piano di sistemazione paesaggistico generale di tutto il perimetro di estrazione esistente e futuro - "Gestaltungsplan").

Zona senza destinazione specifica

Art. 37 La zona senza destinazione specifica comprende quelle parti di territorio fuori dalle zone edificabili in cui il piano non prevede degli obiettivi particolari di utilizzazione.

In generale è ammessa la continuazione dell'utilizzazione attuale.

Valgono le disposizioni del territorio fuori dalle zone edificabili.

Zone di pericolo

Art. 38 ¹Comprendono quelle segnalate sui piani suddivisi in 4 categorie e più precisamente:

- le frane e gli alluvionamenti rilevati nel 1978
- le zone con pericolo potenziale di alluvionamento
- le zone valangarie:
 - zona 1 (rosso)
 - zona 2 (blu)

²Per le zone interessate a frane ed alluvionamenti dovrà essere richiesta la verifica del grado di pericolosità prima della concessione della licenza edilizia comunale. Questa documentazione dovrà essere prodotta dal proprietario istante ed accettata dalle autorità cantonali competenti.

Nel caso di zona con limitato pericolo di frane ed alluvionamenti valgono, riservato casi particolari, le seguenti disposizioni indicative generali:

- il fabbricato deve essere posto con la sua lunghezza in direzione della pendenza del terreno
- la soletta del piano abitabile deve sporgere dal terreno esistente almeno 2.0 m
- i muri in direzione della frana devono essere costruiti con uno spessore di almeno 70 cm in calcestruzzo o in sassi e malta
- fino all'altezza della soletta del primo piano in direzione della frana non possono venir costruite finestre o altre aperture
- in caso di emergenza a motivo di precauzione le autorità comunali possono decretare l'evacuazione immediata su tutte le zone

³Per le zone sottoposte a pericolo potenziale di alluvionamento sono proibite trasformazioni, riattamenti, ricostruzioni e nuove costruzioni di qualsiasi genere ed in particolare di quelle destinate ad alloggiare uomini o animali.

Queste zone sono state stabilite dalla Sezione Cantonale di Economia delle Acque.

⁴Le zone sottoposte a pericolo di valanghe comprendono 2 zone specifiche riferite ai corsi valangari e più precisamente:

- zona 1 (rossa): zone soggette a valanghe con intervallo medio di ricorrenza inferiore ai 30 anni oppure con una pressione della massa nevosa 3 t/mq
- zona 2 (blu): zone soggette a valanghe con intervallo medio di ricorrenza superiore ai 30 anni e con una pressione della massa nevosa 3 t/mq

Nella zona 1 (rossa): sono vietate le nuove costruzioni e le ricostruzioni di edifici destinati alla abitazione o al ricovero di animali durante l'inverno.

È pure vietata la trasformazione di edifici esistenti in casa d'abitazione primaria o secondaria.

Ampliamenti e riattamenti di edifici esistenti già adibiti a residenza possono essere eccezionalmente autorizzati a condizione che non vi sia un aumento del numero

delle persone sottoposte a pericolo.

Nella zona 2 (blu): possono essere eccezionalmente autorizzati la costruzione e la ricostruzione di edifici ed impianti ad ubicazione vincolata come ad esempio costruzioni a scopo agricolo, forestale, scientifico, igienico-sanitario, come pure impianti per le comunicazioni, per l'energia, per la difesa nazionale e per il turismo. La costruzione e la ricostruzione di altri edifici possono essere autorizzate a condizione che:

- esistano dei vuoti all'interno di un raggruppamento di costruzioni già esistenti prima dell'entrata in vigore del piano delle zone sottoposte al pericolo della caduta di valanghe oppure nel caso in cui un immobile sia rimpiazzato
- il numero delle persone sottoposte a pericolo non sia aumentato di molto (proibizione assoluta per l'edificazione di ristoranti, scuole, ecc.)
- gli accessi al quartiere siano sicuri (in particolare in caso di evacuazione)

Il riattamento, l'ampliamento e la trasformazione di edifici esistenti possono essere autorizzati nella misura in cui il numero delle persone esposte a pericolo non sia fondamentalmente aumentato.

Tutti gli interventi edilizi nelle zone rossa e blu devono rispettare le norme SIA relative alla stabilità, alla resistenza ed alle dimensioni delle costruzioni in zone esposte a pericolo di caduta di valanghe.

Queste zone sono state stabilite dalla Sezione Forestale Cantonale.

Acque di superficie

Art. 39 Nei piani sono indicati i principali corsi d'acqua e segnatamente la Maggia e la Rovana sul fondovalle ed i riali che scendono dai versanti laterali. Le opere o gli interventi (come ad es. captazioni nei riali di acque per bisogni di approvvigionamento personale) che potrebbero modificare la situazione idrologica esistente sono sottoposte a preventiva autorizzazione delle autorità cantonali e comunali. Sono riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Acque del sottosuolo (falde e sorgenti)

Art. 40 Le acque del sottosuolo indicate sul piano si distinguono in:

- falde (pozzo di captazione con zone di protezione)
- sorgenti (captate con perimetro di protezione indicativo)

Per le sorgenti sono istituite delle zone di protezione nella forma di perimetri indicativi (semi-cerchi di raggio 50, 150 e 300 ml) in cui sono valevoli, fino all'adozione di piani di protezione definitivi, le disposizioni stabilite per le zone I, II e III di protezione delle captazioni in generale e dell'acqua di falda in particolare.

In particolare nelle singole zone valgono le seguenti disposizioni:

zona I (captazione):

- escluso ogni costruzione o modifica del terreno
- escluso il pascolo, depositi di qualsiasi natura, concimazioni ed uso di erbicidi
- auspicabile la recinzione di tutte le zone

zona II (protezione intensiva):

- divieto di costruzione generalizzato incluso strade ed impianti (eventuali eccezioni come misure di protezione particolari)
- escluso depositi di letame, l'utilizzazione di erbicidi e concimi chimici a base di nitrati o fosfati solubili; la bruciatura del fieno e della sterpaglia
- la formazione di campeggi ed attrezzature sportive sono ammesse alla condizione che siano previsti i servizi igienici fuori dalla zona II

zona III (protezione estensiva):

- edificazione ammessa secondo il PR (escluso industrie o aziende artigianali che usano o fabbricano prodotti inquinanti) e più in generale secondo le disposizioni LPT
- esclusa la formazione di depositi di letame, spandimento di letame su terreno gelato, la bruciatura di sterpaglie e del fieno
- esclusa l'estrazione di materiali, scavi e depositi

Zona di protezione del paesaggio

Art. 41 Comprende le zone di protezione dei nuclei di Boschetto, Rovana, Cevio Vecchia e Bietto.

Questi spazi liberi attorno ai nuclei menzionati costituiscono un elemento paesaggistico complementare importante di valorizzazione del significato fisionomico dello spazio costruito.

Le componenti naturali e l'utilizzazione esistente dovranno essere mantenute in modo da valorizzare il significato paesaggistico.

È esclusa la costruzione di installazioni ed edifici principali che potrebbero alterare l'aspetto paesaggistico della zona.

In particolare dovranno essere esclusi edifici di carattere agricolo di grosse dimensioni (a meno che gli stessi possano essere ubicati in punti particolarmente idonei per l'inserimento) nonché passaggi di linee aeree ad alta tensione, impianti di risalita, scavi, ecc.

Potranno per contro essere ammessi delle costruzioni accessorie a titolo eccezionale e solo se compatibili con le esigenze di salvaguardia della funzione dello spazio libero attorno ai nuclei.

Monumenti naturali

Art. 42 Sono stati classificati in 3 categorie:

- esemplari di alberi in particolare castagni a Boschetto e nella frazione della Rovana (indicati con a)
- massi particolari per posizione e mole a Cevio Vecchia e Visietto (indicati con m)
- siepi con un'importanza dal profilo ornitologico nella zona della Gerascia (indicati con s)

Questi monumenti sono salvaguardati integralmente così come le zone circostanti formanti un ecosistema con i medesimi.

In particolare gli alberi e le siepi non potranno essere manomessi ed ogni intervento di manutenzione necessita la licenza edilizia comunale.

Le siepi in zona Gerascia sono protette integralmente su tutta l'area agricola e qualsiasi intervento dovrà tener conto di queste esigenze.

Monumenti culturali

Art. 43 Sono classificati in due categorie:

- quelli di importanza cantonale
 - Chiesa del Ponte alla Rovana (N. 1)
 - Pretorio (N. 3)
 - Casa Respini già Franzoni (N. 4)
 - Affresco sulla Cara Parrocchiale (N. 6)
 - Museo di Vallemaggia (N. 7)
 - Ossario (N. 8)
- quelli d'importanza locale e regionale
 - Costruzione significativa mapp. 198 (edificio rurale caratteristico con loggiato, facciate in sasso e tetto in piode) (N. 2)
 - Costruzione significativa mapp. 412 (edificio caratteristico con loggiato) (N. 5)
 - Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Giovanni (N. 9)
 - Chiesetta di Boschetto (N. 10)
 - Chiesetta di Piazza (N. 11)
 - Chiesetta di Visletto (N. 12)
- le carrali (ca) e segnatamente le tratte Cevio Vecchia - Chiossaccio; in zona Boscioli; nella campagna di Boschetto
- le cantine (C) sovente vicino a grossi massi
- le cappelle (a) più importanti a Boschetto, Cevio Vecchia e Bietto

I monumenti culturali hanno diversi significati storici, artistici, architettonici,

ambientali, paesaggistici e sono protetti per queste loro caratteristiche e peculiarità così come gli immediati dintorni.

Punti di vista

Art. 44 Sul piano è segnalato il principale punto di vista (tratta panoramica) in corrispondenza della cantonale sopra la frazione di Rovana.

Nelle immediate vicinanze sono proibite costruzioni o installazioni che potrebbero ostacolare la vista nonché l'esecuzione di opere di cinta con materiali e dimensioni non compatibili con le esigenze di salvaguardia della visualità panoramica.

B. Zone

Zone edificabili

Art. 45 Le zone edificabili nell'ambito del piano regolatore sono:

- la zona nucleo del villaggio (NV)
- la zona particolare Piazza (PZ)
- la zona residenziale semi-intensiva (R3)
- la zona residenziale estensiva (R2)
- la zona artigianale-industriale (AR-IN)
- la zona Grotti (ZG)
- la zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP)

Costruzioni demolite o distrutte nonché diroccati possono essere ricostruiti solo se sono conformi alle disposizioni delle presenti norme e se i sedimi come i perimetri dei fabbricati sono riportati nei Piani catastali.

Disposizioni di base per le zone

Art. 46 (vedi tabella)

Oggetto	NV	ZP
- Indice di sfruttamento		
- Indice di edificabilità		-
- Indice di occupazione		fino al 100%
- Supplemento Is per costruzioni su grandi superfici		-
- Altezza del fabbricato	vedi art. 47	vedi art. 48
- Altezza del colmo	"	"
- Distanza da confine	"	"
- Lunghezza massima facciata	"	"
- Contiguità	si	si
- Molestia		
- attività non moleste	si	si
- attività poco moleste	si	si
- attività moleste	no	no
- Destinazione d'uso	residenza primaria: min. 50% SUL per certi nuclei con deroga	residenza primaria: min. 50% SUL salvo casi particolari

Oggetto	R3	R2
- Indice di sfruttamento	0.6	0.4
- Indice di edificabilità	-	-
- Indice di occupazione	30%	30%
- Supplemento Is per costruzioni su grandi superfici	0.1	0.1
- Altezza del fabbricato	9.00 ml	7.50 ml
- Altezza del colmo	12.00 ml	9.50 ml
- Distanza da confine	4.00 ml	3.00 ml
- Lunghezza massima facciata	28.00 ml	24.00 ml
- Contiguità	no	no
- Molestia		
- attività non moleste	si	si
- attività poco moleste	si	si
- attività moleste	no	no

- Destinazione d'uso	residenza primaria: min. 50% SUL con deroga	residenza primaria: min. 50% SUL con deroga
----------------------	--	--

Oggetto	AR-IN	ZG
- Indice di sfruttamento	-	-
- Indice di edificabilità	2.5 mc/mq	-
- Indice di occupazione	40%	-
- Supplemento Is per costruzioni su grandi superfici	-	-
- Altezza del fabbricato	8.00 ml	vedi art. 52
- Altezza del colmo	10.00 ml	"
- Distanza da confine	4.00 ml	"
- Lunghezza massima facciata	-	"
- Contiguità	no	si
- Molestia		
- attività non moleste	si	si
- attività poco moleste	si	si
- attività moleste	si	no
- Destinazione d'uso	attività lavorative	grotto

Zona nucleo del villaggio (NV)

Art. 47 La zona definita nucleo del villaggio comprende tutta la zona segnata sul piano con colore marrone chiaro sul fondovalle.

Sono ammesse trasformazioni, riattamenti e ricostruzioni di edifici esistenti e nuove costruzioni come completazione dell'edificazione secondo le tre categorie seguenti:

- la prima: comprendente il nucleo NV10 (Cevio Vecchia) in cui sono esclusi sia gli ampliamenti sostanziali che le nuove costruzioni. Quelle esistenti devono essere mantenute nella loro struttura e volumetria
- la seconda: comprendente i nuclei NV1 (Boschetto) SV4(svincolo nuova circoscrizione); NV5 (Rovana); NV6 (Sort); NV7 (Chiossaccio); NV8 (Cevo) in cui sono ammessi gli ampliamenti e nuove costruzioni solo nella forma di ricostruzione di edifici esistenti
- la terza: comprendente i nuclei NV2 (Visietto); NV3 (Boscioli); NV9 (Zott); NV11 (Bietto) in cui sono ammessi gli ampliamenti, la ricostruzione di edifici esistenti e nuove costruzioni come completazione dell'edificazione esistente

In generale le demolizioni sono proibite.

Per le trasformazioni ed il riattamento di edifici esistenti è ammesso un piccolo ampliamento della volumetria (ampliamento in verticale) nei limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico e secondo l'allineamento storico degli edifici contigui ritenuto che in generale la superficie occupata resti come quella dell'edificio primitivo. Una maggiore occupazione della superficie edificabile rispetto a quella esistente è ammessa solo in casi eccezionali e se indispensabile per ottenere un adeguato inserimento paesaggistico ed ambientale esclusivamente per i nuclei della II. e III. categoria.

Per le nuove costruzioni in sostituzione di edifici esistenti (ricostruzioni) dovranno essere rispettati i criteri di una volumetria semplice e simile a quella degli edifici vicini del nucleo in ossequio all'allineamento storico per i nuclei della II. e III. categoria.

L'altezza della gronda dovrà essere in generale uguale a quella dell'edificio primitivo e si dovrà tendere a soluzioni estetico-architettoniche che si integrano negli edifici contigui.

Nuove costruzioni sono ammesse negli spazi liberi del nucleo come completazione dell'edificazione solo per i nuclei della III. categoria.

Le stesse dovranno rispettare le volumetrie dominanti del contesto edilizio in cui sono inserite rispettandone le caratteristiche architettoniche e gli allineamenti storici nonché l'orientamento (restauro morfologico).

Nella zona con esclusione delle costruzioni del nucleo NV10 (Cevio Vecchia) è esclusa qualsiasi costruzione.

Valgono le seguenti distanze minime:

- verso un fondo aperto a confine o a 3.00 ml
- verso un edificio senza aperture in contiguità o a 3.00 ml
- verso un edificio con aperture a 4.00 ml

In casi eccezionali (per la salvaguardia degli allineamenti in particolare) sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle proposte qualora non risultino lesi gli interessi dei terzi e previa approvazione da parte delle competenti autorità cantonali.

Per i nuclei NV5 (Rovana); NV6 (Sort); NV8 (Cevio); NV9 (Zott); NV10 (Cevio Vecchia) la superficie utile lorda destinata alla residenza primaria dovrà essere di almeno il 50%. Per casi particolari è ammessa una deroga.

A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare degli obblighi e diritti con i proprietari nell'ambito della licenza edilizia comunale.

Devono essere rispettate le disposizioni di carattere estetico-architettoniche seguenti:

- il tetto deve essere a falde in armonia con le pendenze tradizionali circostanti. La copertura deve essere prevista in piode. Eccezioni al materiale di copertura possono essere concesse dal Municipio salvo che per i nuclei di Cevio Vecchia, Boschetto e Rovana. In tal caso il materiale di copertura ammesso sono le tegole di cemento ondulate grigie. È esclusa la formazione di terrazze sui tetti e ogni altro squarcio o lucernario in contrasto con la tradizione architettonica locale. I canali dei pluviali e di gronda devono essere previsti in rame. Deroghe alle disposizioni soprammenzionate sono ammesse nel caso in cui le stesse risultassero incompatibili con i preesistenti elementi architettonici, le tipologie ed i materiali; per casi di corpi accessori e quando l'intervento è marginale e non interessa la globalità dell'edificio.
- facciate
Il materiale delle facciate può essere previsto:
 - in sasso al naturale con fughe (interstizi) ridotte
 - con intonaco rustico fine di colore grigio o dipinto al minerale per casi eccezionali
 - eccezionalmente in legno (tondoli di larice di almeno 20 cm di diametro) trattato scuro nel caso di situazioni preesistenti
 Non è ammessa una combinazione di diversi tipi di materiali sullo stesso edificio ed in particolare di parti in sasso e parti intonacate. È possibile invece una combinazione con parti in legno dove questo già esiste. È esclusa la formazione di terrazze. Sono ammesse per contro sistemazioni a terrazze o pianerottoli negli spazi contigui all'edificio. Sono ammesse eccezioni alle disposizioni soprammenzionate qualora le stesse risultassero incompatibili con le preesistenze architettoniche, tipologiche e di materiali dell'edificio. Ciò vale in particolare nei casi in cui l'intervento sull'edificio (sia esterno che interno) è solo marginale e non interessa la globalità del medesimo.
- aperture: finestre e porte, loggiati e balconi, autorimesse
Le finestre devono essere previste:
 - con dimensioni ridotte (moduli o base di riferimento indicativo 60x80 cm) e con possibilità di combinazioni modulari in verticale o in orizzontale
 - in legno trattato al naturale
 - in generale senza chiusure (ante) esterne. A titolo eccezionale sono ammesse delle chiusure esterne con ante piene in legno trattato al naturale.
 È escluso l'uso di rolladen o lamelle
Le porte dovranno in generale essere di dimensioni adeguate (modulo indicativo 90x205 cm) ed in legno massiccio con travi accostate. Sono ammessi balconi e loggiati nei limiti di riferimento tipologico ed

architettonico delle preesistenze storiche.

Le chiusure dei loggiati sono solo possibili su un piano arretrato rispetto a quello esterno a filo facciata.

I parapetti dei balconi e dei loggiati devono essere presenti con materiali tradizionali.

In generale è proibita la formazione di autorimesse nell'edificio salvo casi eccezionali nei nuclei NV3 (Boscioli); NV4 (svincolo nuova circonvallazione) NV6 (Sort); NV7 (Chiossaccio); NV8 (Cevio); NV11 (Bietto).

È ammessa l'eventuale formazione di un corpo-autorimessa aggiunto all'edificio in ossequio alle disposizioni che riguardano il tetto, le facciate e le aperture stabilite per gli edifici.

Le eventuali porte delle autorimesse dovranno essere previste in legno trattato al naturale.

Sono ammesse eccezioni alle disposizioni soprammenzionate qualora le stesse risultassero incompatibili con le preesistenze architettoniche, tipologiche e di materiali dell'edificio.

Ciò vale in particolare nei casi in cui l'intervento sull'edificio (sia esterno che interno) è solo marginale e non interessa la globalità del medesimo.

- volumetria

In generale la volumetria deve rispettare quella dominante degli edifici del nucleo a cui il progetto si inserisce (per quanto concerne la pianta, l'altezza e la lunghezza del fabbricato).

Ampliamenti per edifici di dimensioni iniziali ridotte (sia in verticale che orizzontale) sono ammessi nei limiti soprammenzionati secondo le tre categorie di nucleo.

Il Municipio ha la facoltà di deroga per altre norme di PR la cui applicazione dovesse risultare impossibile per ragioni tecniche o inopportuna per ragioni ambientali (ad es. la formazione di aree di svago, di posteggi o autorimesse, arretramenti dalle strade comunali, ecc.).

Per il finanziamento dei posteggi pubblici sostituiti vedi art. 55.

Per edifici esistenti nella zona NV è ammessa una deroga all'altezza minima dei locali secondo le disposizioni della legislazione edilizia.

Zona particolare piazza (ZP)

Art. 48 Comprende tutta la zona indicata sul piano con colore rosso-bordeaux.

Valgono le seguenti disposizioni:

l'indice di sfruttamento massimo è di

l'indice di occupazione

volumetria

stralciato

fino al 100% per casi partic.

- 3 piani con rispetto allineamenti storici preesistenti

- eccezioni al riferimento delle preesistenze storiche: nuovo edificio sui mapp. 322-326-327 (h max. 5.00 ml)

distanze: - verso un fondo aperto

a confine o a 3.00 ml

- verso un edificio senza aperture in contiguità o a 3.00 ml

verso un edificio con aperture a 4.00 ml

contiguità: obbligatoria lungo le linee di allineamento sul fronte piazza salvo eccezioni:

- per facciate con aperture esistenti

- per passaggi ed accessi

- per edifici singoli di interesse pubblico particolari (Municipio Pretorio, Albergo Basodino, Posta, Chiesuola, ecc.)


allineamento: obbligatorio secondo le linee indicate sul piano.


Ciò vale anche nel caso di riattamento del Municipio per il quale deve mantenere l'allineamento come dalla situazione attuale.

Qualora, il riutilizzo dell'attuale edificio per scopi di interesse pubblico non fosse possibile sé sostenibile economicamente, la ricostruzione di un

	<p>nuovo stabile dovrà ossequiare le disposizioni di allineamento, volumetria ed il carattere architettonico stabilito dalle presenti norme ed indicati nel piano delle zone.</p> <p>L'allineamento dovrà tener conto dei nuovi tracciati viari (allargamento con correzione dell'andamento planimetrico) tra la piazza e la Rovana.</p>
esclusione delle costruzioni:	<p>nelle zone designate dal piano con l'esclusione delle costruzioni sono proibite nuove costruzioni o installazioni.</p> <p>Gli stabili esistenti ubicati all'interno di queste zone possono essere soggetti a lavori di manutenzione ma sono esclusi ampliamenti o trasformazioni.</p> <p>Riattamenti e trasformazioni sostanziali possono solo avvenire in base ad un progetto di restauro tendente al recupero dello stabile "Basodino" come monumento caratterizzante la piazza incluso il nuovo fabbricato con tipologia allungata a sud di delimitazione della piazza.</p> <p>In tal caso gli interventi negli spazi con esclusione dell'edificazione potranno essere arredati anche con costruzioni ed installazioni accessorie e sotterranee. Dovranno essere ossequiate le disposizioni di allineamento e di arretramento inerenti alla correzione della vecchia cantonale di fronte all'alberto Posta.</p>
destinazione d'uso:	<p>Queste disposizioni sono da considerare come indirizzo di restauro.</p> <p>la superficie utile lorda (SUL) da destinare a residenza primaria deve essere di almeno il 50%.</p> <p>Per casi eccezionali, alberghi ed edifici di interesse pubblico particolare, sono ammesse delle deroghe alla destinazione d'uso stabilita.</p> <p>A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare degli obblighi e diritti con i proprietari nell'ambito di licenza edilizia comunale.</p>
caratteristiche architettoniche	<p>tetto</p> <ul style="list-style-type: none"> - a falde con spioventi verso la piazza - esclusione di spioventi a gronde laterali che potrebbero ostacolare la contiguità - tegole ludovici - sono ammesse eccezioni per costruzioni particolari (alberghi o edifici di interesse pubblico) <p>facciate</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul fronte piazza devono essere dipinte con intonaco al minerale secondo una prova-campione preventivamente approvata dal Municipio - sul retro delle costruzioni, salvo per costruzioni particolari (alberghi ed edifici di interesse pubblico) non esiste l'obbligo menzionato <p>aperture</p> <ul style="list-style-type: none"> - le finestre devono essere con un modulo in verticale ed in generale allineate pure sulla verticale - sono ammesse eccezioni al piano terreno per l'uso commerciale, artigianale, turistico, ecc.
arredo degli spazi esterni:	<p>gli spazi contigui agli edifici della piazza dovranno essere arredati tenendo conto del disegno e materiali usati per l'arredo dello spazio pubblico confinante</p>
modello:	<p>come schizzo illustrativo di riferimento di sistemazione della piazza si richiama lo schema assometrico a pag. 38</p>
	<p>Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 11.</p> <p>È proibita qualsiasi attività molesta.</p>

Schizzo assometrico





Zona residenziale semi-intensiva (R3)

Art. 49 La zona residenziale semi-intensiva R3 comprende tutta la zona segnata sul piano con colore rosso.

Valgono le seguenti disposizioni:

l'indice di sfruttamento massimo è di	0.6
l'indice di occupazione massimo è del	30%
l'altezza massima del fabbricato è di	9.00 ml
l'altezza massima del colmo è di	12.00 ml

la distanza minima dal confine:

- per facciate di una lunghezza fino a 16.00 ml è di 4.00 ml

- per facciate di una lunghezza oltre i 16.00 ml valgono i disposti dell'art. 18

Per tutta la zona la superficie utile lorda destinata alla residenza primaria dovrà essere di almeno il 50%.

Per casi particolari è concessa una deroga.

A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare degli obblighi e diritti con i proprietari nell'ambito della licenza edilizia comunale.

Gli edifici devono, in generale, avere la facciata principale perpendicolare all'asse della vecchia cantonale.

Il tetto deve essere a falde e la copertura in tegole.

La contiguità non è ammessa.

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 11.

È proibita qualsiasi attività molesta.

Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell'art. 31.

Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonico (volumetria, orientamento, andamento e materiale di copertura del tetto, tipo e colore dell'intonaco, aperture, ecc.) al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico.

È in particolare esclusa la costruzione di edifici prefabbricati, incluso châteaux, di concezione architettonica estranea a quella tradizionale ticinese sia del passato che di quella più recente.

Simili costruzioni sono considerate in contrasto con i principi pianificatori previsti all'art. 3 LPT cpv. 2 che recita: "Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti".

Zona residenziale estensiva (R2)

Art. 50 La zona residenziale estensiva R2 comprende tutta la zona segnata sul piano con colore arancio.

Valgono le seguenti disposizioni:

l'indice di sfruttamento massimo è	0.4
l'indice di occupazione massimo è del	30%
l'altezza massima del fabbricato è di	7.50 ml
l'altezza massima del colmo è di	9.50 ml

la distanza minima dal confine:

- per facciate di una lunghezza fino a 16.00 ml è di 3.00 ml
- per facciate di una lunghezza oltre i 16.00 ml valgono i disposti dell'art. 18

Per tutta la zona la superficie utile lorda destinata alla residenza primaria dovrà essere di almeno il 50%.

Per casi particolari è concessa una deroga.

A garanzia della salvaguardia della destinazione a residenza primaria (abitazione permanente) il Municipio può fissare degli obblighi e diritti con i proprietari nell'ambito della licenza edilizia comunale.

Il tetto deve essere a falde e la copertura in tegole.

La contiguità non è ammessa.

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 11.

È proibita qualsiasi attività molesta.

Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell'art. 31.

Nelle zone con esclusione delle costruzioni R2-Zott e R2-Bietto è esclusa qualsiasi costruzione.

Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (volumetria, orientamento, andamento e materiale di copertura del tetto, tipo e colore dell'intonaco, aperture, ecc.) al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico.

È in particolare esclusa la costruzione di edifici prefabbricati, incluso châteaux, di concezione architettonica estranea a quella tradizionale ticinese sia del passato che di quella più recente.

Simili costruzioni sono considerate in contrasto con i principi pianificatori previsti all'art. 3 LPT cpv. 2 che recita: "Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti".

Zona artigianale-industriale (AR-IN)

Art 51 La zona artigianale-industriale è quella segnata sul piano con colore blu.

Valgono le seguenti disposizioni:

l'indice di edificabilità massimo è di	2.5 mc/mq
l'indice di occupazione massimo è del	40%
l'altezza massima del fabbricato è di	8.00 ml
l'altezza massima del colmo è di	10.00 ml

la distanza minima da confine:

- per facciate di una lunghezza fino a 25.00 ml è di 4.00 ml
- per facciate di una lunghezza oltre i 25.00 ml valgono i disposti dell'art. 18

Sono escluse le costruzioni a scopo residenziale.

Sono ammesse unicamente le abitazioni destinate al personale di custodia, alla famiglia del titolare o all'affittuario dell'azienda.

Gli edifici devono, in generale, avere la facciata principale perpendicolare all'asse della vecchia cantonale ad eccezione di quelli ubicati sul lato sinistro della Maggia, in vicinanza di Visletto.

I costi di realizzazione per la zona AR/IN di Visletto sono a carico esclusivo dei proprietari dei fondi interessati.

Sono ammesse le opere di cinta come ai disposti dell'art. 11.

Sono ammesse attività anche moleste.

Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (volumetria, orientamento, andamento e

materiale di copertura del tetto, tipo e colore dell'intonaco, aperture, ecc.) al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico.

Zona Grotti (ZG)

Art. 52 Per la zona segnata sul piano come zona Grotti sono ammessi gli interventi per la manutenzione ed il riattamento degli edifici alla condizione della salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, volumetriche ed i materiali degli edifici esistenti.

La destinazione d'uso deve essere scrupolosamente salvaguardata e sono pertanto escluse trasformazioni di fabbricati intesi a modificare l'utilizzazione a grotto.

Le zone degli immediati dintorni (di complemento) devono essere mantenute e salvaguardate come spazi costitutivi annessi alle costruzioni.

Il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, può ordinare qualsiasi misura di carattere estetico-architettonica (volumetria, orientamento, andamento e materiale di copertura del tetto, tipo e colore dell'intonaco, aperture, ecc.) al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico.

C. Traffico

a) Normative generali

Accessi

Art. 53 L'accesso veicolare diretto è permesso solo su strade di raccolta e strade di servizio.

Se la formazione è possibile su diverse strade, l'accesso deve essere fatto su quella gerarchicamente inferiore.

Due o più proprietari possono essere obbligati a formare un accesso comune nell'interesse della sicurezza e della fluidità del traffico.

Il Municipio può preavvisare delle eccezioni per accessi sulle strade principali.

Resta riservato il giudizio delle competenti autorità cantonali.

Di regola autorimesse con accessi direttamente sulle strade comunali e cantonali devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.50 ml dal limite esterno del campo stradale o marciapiede esistente o di progetto.

Di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%.

Tra il limite esterno del campo stradale o marciapiede e l'inizio della rampa deve esserci una piazzuola di almeno 4.00 ml di profondità (lunghezza) con pendenza massima del 2%.

La recinzione o chiusura con cancellate in corrispondenza degli accessi di autorimesse deve essere eseguita ad una distanza minima di 5.50 ml dal limite esterno del campo stradale o marciapiede.

Qualora, per motivi tecnici, le disposizioni precedenti non possono essere rispettate, il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe o imporre una diversa ubicazione dell'edificio.

Arretramenti, allineamenti

Art. 54 Tutte le nuove costruzioni dovranno essere arretrate dal campo stradale esistente o di progetto secondo i disposti dell'art. 21 rispettivamente ossequiare le linee di allineamento istituite dal piano.

Autorimesse e posteggi

Art. 55 Per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le norme VSS - (Unione dei professionisti svizzeri della strada - Associazione svizzera di normalizzazione).

In particolare:

- a) per abitazioni, 1 posto-auto ogni appartamento ritenuto un minimo di 1 posto-auto per:

- 100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore per la zona R2
- Per costruzioni con 4 o più appartamenti è necessario riservare, oltre al minimo di posteggi prescritto, il 20% di posteggi in più per visitatori
- b) per uffici, 1 posto-auto ogni 40 mq di superficie utile lorda
- c) per negozi, 1 posto-auto ogni 30 mq di superficie utile lorda
- d) per fabbriche e laboratori, di regola vale la norma di 1 posto-auto ogni 2 addetti
- e) per esercizi pubblici, 1 posto-auto ogni 8 mq di superficie utile lorda e 1 posto-auto ogni 2,5 letti
- f) per motel, 1 posto-auto ogni camera
- g) per scuole, 1 posto-auto ogni aula di classe
- h) per sale di spettacolo, 1 posto-auto ogni 15 posti a sedere
- i) per ospedali e cliniche, 1 posto-auto ogni 8 letti

Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo quando la formazione dei posteggi risultasse tecnicamente impossibile, eccessivamente onerosa o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali del nucleo (zone NV).

In questo caso il Municipio, concedendo la licenza edilizia, impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25% del costo di costruzione del posteggio, compreso il valore del terreno.

Per le autorimesse nelle zone NV si richiamano le disposizioni dell'art. 47 delle presenti norme.

b) Normative particolari

Strade

Art. 56 La gerarchia delle strade previste dal piano regolatore è:

- strada di collegamento principale
- strada di raccolta o colletrice
- strada di servizio o di quartiere
- strade private o coattive
- strade agricole

La larghezza minima del campo stradale prevista dalle sezioni-tipo è in ogni caso vincolante sino a quando un progetto esecutivo non permetta di adottare delle soluzioni diverse da quelle prospettate dal PR.

Deroghe possono essere concesse solo in casi eccezionali giustificati da particolarità tecniche o costruttive.

Per le strade cantonali sono riservati i disposti della legislazione in materia.

Persorsi pedonali

Art. 57 I percorsi pedonali previsti dal piano regolatore sono di due categorie:

- interni alle zone edificabili (marciapiedi e pedonali veri e propri, carrali) ed in particolare nei nuclei (stradine e viottoli)
- esterni alle zone edificabili (sentieri e carrali)

Le costruzioni devono essere arretrate di almeno 3.00 ml del ciglio dei pedonali.

Per ciò che concerne le deroghe alle distanze valgono i disposti dell'art. 21.

Su parte dei pedonali all'interno delle zone NV è ammesso il transito veicolare per i confinanti secondo le disposizioni di polizia stabilite dal Municipio.

Piazze (PZ)

Art. 58 Sulle aree indicate come piazza pubbliche è istituito un vincolo a favore del Comune. L'utilizzazione e la destinazione attuale non può essere modificata.

Posteggi pubblici (P)

Art. 59 Le aree riservate per posteggi pubblici sono quelle indicate sul piano e più precisamente:

- P1 Boschetto

- P2 Boschetto
- P3 Rovana
- P4 Canton Zott
- P5 Cevio Vecchia
- P6 Chiesa - Cimitero
- P7 Bietto
- P8 Bietto
- P9 sedime ex-stazione
- P10 Municipio
- P11 Chiosso

D. Attrezzature e edifici di interesse pubblico

Attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP)

Art. 60 Le zone riservate er attrezzatura (AP) ed edifici di interessi pubblico sono segnalate sul piano con colore verde (AP) e grigio (EP).

Le stesse sono suddivise in 4 categorie:

- attrezzature di interesse pubblico con vincolo istituito a favore (AP - verde pieno)
- attrezzature di interesse pubblico con vincolo istituito a carico di altri enti (AP - contorno verde)
- edifici di interesse pubblico con vincolo istituito a favore del Comune (EP - grigio pieno)
- edifici di interesse pubblico con vincolo istituito a carico di altri enti (EP - contorno grigio)

In particolare trattasi:

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| a) | AP con vincolo a favore del Comune (verde pieno) | |
| | - Cimitero con ampliamento | (Comune) |
| | - parco giochi | (Comune) |
| b) | AP con vincolo a carico di altri enti (contorno verde) | |
| | - IDA | Consorzio DACABICE |
| | - Campo di calcio | (Patriziato) |
| | - Stand di tiro | (Consorzio) |
| c) | EP con vincolo a favore del Comune (grigio pieno) | |
| | - la Casa comunale (Municipio) in cui sono incluse case di appartamenti a pigione moderata | (Comune) |
| | - lavatoio Rovana | (Comune) |
| | - il magazzino comunale e pompieri | (Comune) |
| d) | EP con vincolo a carico di altri enti (contorno grigio) | |
| | - Chiese di Boschetto, Visletto, Rovana, Piazza, Cevio Vecchia, Casa parrocchiale | (Parrocchia) |
| | - Centrale PTT | (Azienda PTT) |
| | - Pretorio, Scuola media, magazzino dello Stato | (Cantone) |
| | - Ospedale | (Ente osped.) |
| | - Museo | (Ente Museo di V.Maggia) |

E. Servizi tecnologici

Definizione

Art. 61 I piani dei servizi tecnologici (di carattere indicativo) specificano gli interventi inerenti alla realizzazione dell'acquedotto, alla raccolta ed eliminazione delle acque luride (canalizzazioni e depurazione) e dei rifiuti.

Acquedotto

Art. 62 Per l'acquedotto valgono le norme del "Regolamento acquedotto

comunale".

Canalizzazioni e depurazione

Art. 63 Per le canalizzazioni valgono le norme della legislazione contro l'inquinamento delle acque rispettivamente quelle contemplate dal "Regolamento comunale sulle canalizzazioni e la depurazione delle acque".

Fa stato il perimetro PGC come dal piano allegato N. 6

Per le costruzioni al di fuori delle zone edificabili, sono ammesse le seguenti soluzioni circa la raccolta e l'eliminazione delle acque luride:

- è ammessa la realizzazione di una fossa di chiarificazione con pozzo perdente nei limiti di compatibilità con le esigenze di salvaguardia dell'igiene del suolo e dell'abitato e di protezione delle sorgenti in particolare.

Dovrà essere stabilita l'idoneità del terreno alla dispersione.

Alla domanda di costruzione dovrà essere allegata documentazione che attesti la qualità e permeabilità del terreno su cui si intende eseguire l'impianto. Valgono le disposizioni dell'art. 40 circa la protezione delle acque del sottosuolo.

Se negli immediati dintorni esistono degli spazi utilizzati come cantine o depositi, ecc. oppure esistono condotte o captazioni d'acqua, nella documentazione annessa alla domanda di costruzione dovranno essere previste le misure necessarie di sicurezza e protezione

- in linea di principio, e fino all'entrata in vigore di progetti generali, sono ammesse soluzioni con impianti singoli.

Si dovrà tendere però, nella misura massima possibile alla realizzazione di impianti collettivi che comprendono gruppi di costruzioni vicine.

È escluso l'uso di detersivi con alto contenuto in fosfati.

Rifiuti

Art. 64 Per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti valgono le norme del "Regolamento comunale sulla raccolta e l'eliminazione dei rifiuti".